

Circolare del Consiglio federale ai governi cantionali per la votazione popolare del 17 maggio 1992

dell'11 marzo 1992

Fedeli e cari Confederati,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per il 17 maggio 1992 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
 - il decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (FF 1991 III 1288);
 - la legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (FF 1991 III 1261);
 - la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (FF 1991 I 213);
 - l'iniziativa popolare del 9 ottobre 1984 «per la salvaguardia delle nostre acque» (FF 1984 III 1007, 1985 I 234);
 - il controprogetto dell'Assemblea federale del 21 giugno 1991 concernente l'iniziativa popolare «contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano» (FF 1991 II 1229);
 - il decreto federale del 13 dicembre 1991 sull'introduzione di un servizio civile per gli obiettori di coscienza (FF 1991 IV 950) e
 - la modificazione del 21 giugno 1991 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Reati contro l'integrità sessuale) (FF 1991 II 1243).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
- 21 La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11);
- 22 La legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 25 agosto 1976 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 30 agosto 1976 (FF 1976 III 1309).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
 - 31 *I testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
 - 32 *I processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna;*

- 33 I processi verbali siano trasmessi *alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso*;
- 34 I risultati del vostro Cantone siano pubblicati *il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale*, con l'indicazione della *possibilità di ricorso*. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);
- 35 Il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, *sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari*;
- 36 Le *schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però avete altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Daremo ordine ai servizi delle telecomunicazioni dell'Azienda delle PTT di trasmettere, il più rapidamente possibile, le comunicazioni concernenti i risultati della votazione popolare. Vogliate pertanto incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designate nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere questi risultati, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031/61 37 06/07/08), per telescrivente (91 11 91) o, se necessario, per telefono, al più tardi entro le ore 18.00 (031/61 37 49 per i risultati e 031/61 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax o della telescrivente ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le sette domande figuranti sulla scheda di voto per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine:
1. Volete accettare il decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods?
 2. Volete accettare la legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods?
 3. Volete accettare la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque?
 4. Volete accettare l'iniziativa popolare «per la salvaguardia delle nostre acque»?
 5. Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale del 2 giugno 1991 concernente l'iniziativa popolare «contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano»?

6. Volete accettare il decreto federale del 13 dicembre 1991 sull'introduzione di un servizio civile per gli obiettori di coscienza?
7. Volete accettare la modificazione del 21 giugno 1991 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Reati contro l'integrità sessuale)?

Profittiamo anche di questa occasione, fedeli e cari Confederati, per raccomandarvi con noi alla protezione divina.

11 marzo 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il vicepresidente della Confederazione, Ogi
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

4847

Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 17 maggio 1992 dell'1 marzo 1992

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.03.1992
Date	
Data	
Seite	601-603
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 993

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.